



Anigas



Roma, 03 ottobre 2011

FederUtility Prot. n. 1728/2011/E/M
Anigas Prot. n. 4796 /11/DIGE

A
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
Direzione Consumatori e Qualità del Servizio
Piazza Cavour, 5
20121 Milano
Ing. Alberto Grossi
Dr.ssa Marcella Pavan

e, p.c.:
Dr.ssa Rosaria Sara Romano
Direttore Generale
Ministero Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 ROMA

e, p.c.:
Dr. Nicola Masi (M.S.E.)
Dr. Luciano Barra (M.S.E.)
Dr. Sebastiano Serra (Ministero Ambiente)

Oggetto: Efficienza energetica – Aggiornamento e riordino delle Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei TEE.

Con la presente, Anigas e Federutility, inviano la propria memoria scritta propedeutica alla seconda riunione del Tavolo tecnico sul riordino e l'aggiornamento delle Linee guida in materia di efficienza energetica.

Distinti saluti

ANIGAS
Il Direttore Generale
Dr. Luciano Buscaglione

FEDERUTILITY
Il Direttore Generale

Adolfo Spaziani



Anigas



Tavolo tecnico previsto dall'articolo 1 della delibera EEN 7/11 del 16 settembre 2011

Estensione del procedimento di consultazione sull'aggiornamento e il riordino delle Linee guida efficienza energetica

Memoria Anigas (prot. 4796/11/DIGE) – FederUtility (prot. 1728/2011/E/M)

3 ottobre 2011

Premessa

Le scriventi Associazioni manifestano apprezzamento per lo sforzo dell'Autorità di aggiornare quanto prima possibile la regolazione tecnica ed economica del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE) compiuto con lo schema di delibera EEN X/11 e il relativo aggiornamento delle Linee Guida di cui all'allegato A della delibera n.103/03, resi disponibili nell'ambito del tavolo tecnico istituito con delibera EEN 7/11.

Le misure prospettate nell'attuale schema di provvedimento mirano, infatti, a risolvere alcuni degli aspetti critici evidenziati in occasione della consultazione di cui al DCO 43/10 e relativi all'attuale situazione che caratterizza il mercato dei TEE.

Tuttavia, tali misure, **pur volte a supportare l'offerta di TEE, risultano non sufficienti a garantire un livello di disponibilità degli stessi tale da consentire agli Operatori di adempiere alle scadenze più prossime** (annullamento dei titoli relativi agli anni 2010, 2011 e 2012); infatti, l'attuale situazione del mercato dei TEE presenta una scarsità d'offerta in relazione alla quale le Associazioni hanno ripetutamente manifestato viva preoccupazione e che la stessa Autorità ha evidenziato nel Rapporto statistico intermedio dal 1° gennaio al 31 maggio 2011, prevedendo una disponibilità per l'anno in corso di un totale tra il 5% ed il 24% degli obblighi assegnati.

Le Associazioni ritengono quindi necessari ed urgenti anche ulteriori interventi, già segnalati in altre occasioni e che se attuati quanto prima - magari già in concomitanza con la delibera di prossima emanazione - potrebbero favorire la liquidità del sistema e una graduale discesa dei prezzi dei TEE.

Di seguito si ripropongono, in particolare, gli interventi prioritari per i quali si riterrebbe necessaria una urgente attuazione, sia da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) che da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), cui vengono parimenti indirizzate le presenti osservazioni.



Anigas



Innanzitutto, si evidenzia l'urgenza di provvedimenti atti a garantire:

- la non applicazione di sanzioni in situazioni di carenza strutturale di TEE sino alla definizione (da parte del MSE) di meccanismi che consentano di valutare la situazione di ogni singolo soggetto in relazione a: obblighi, rispettiva condotta ed effettiva disponibilità di titoli sul mercato; eventualmente, al fine di consentire al mercato di intercettare le misure che verranno introdotte per supportare l'offerta di TEE, si potrebbe prevedere che, in accordo con la Proposta di Direttiva attualmente in discussione, il periodo per l'annullamento dei certificati in relazione agli obblighi venga esteso da uno a tre anni, con conseguente eliminazione della soglia minima del 60%.
- la ridefinizione della formula di calcolo del contributo tariffario tenendo conto della necessità di incentivare interventi più strutturati e più onerosi, come è rilevabile anche dall'incremento dei prezzi medi sul mercato dei TEE e in linea con quanto attualmente previsto dal D.M. 21 dicembre 2007 all'art.6 comma 1 che prevede di tenere conto anche del prezzo medio delle transazioni dei titoli e dei risultati conseguiti.

Inoltre, si pone all'attenzione dell'AEEG la necessità di misure che rechino:

- la previsione della facoltà di chiedere il rilascio in un'unica soluzione di tutti i TEE relativi a progetti standardizzati già rendicontati: tale misura potrebbe essere estesa ai nuovi progetti standardizzati per i quali quindi i titoli sarebbero riconosciuti in via anticipata al primo anno di realizzazione dell'intervento e non ripartiti nell'arco della cosiddetta "vita utile"¹;
- la possibilità per i soggetti obbligati di annullare, su specifica richiesta, i TEE per la quota d'obbligo in più tranche durante l'anno, in modo da consentire il rimborso anticipato del contributo tariffario e ridurre gli oneri finanziari a carico del distributore;

¹ Tale misura dovrebbe essere mantenuta almeno fino a quando il mercato non avrà raggiunto nuovamente un punto di equilibrio. Il riconoscimento dei risparmi associati alle azioni di efficienza energetica in un'unica soluzione al primo anno è già previsto in altri paesi europei, quali Inghilterra e Francia. Questa misura comprenderebbe di fatto per i progetti standardizzati, presentati nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2011 e il 30 aprile 2012, il riconoscimento anticipato in un'unica soluzione del risparmio incrementale ottenuto a seguito dell'applicazione del coefficiente tau, con riferimento all'intera vita utile. Peraltro tale limite temporale potrebbe anche essere rimosso al fine di apportare maggiore liquidità al mercato (Cfr osservazioni alla Disposizione n.2).



Anigas



- la semplificazione del processo di ottenimento dei TEE attraverso diversi regimi di certificazione che consentano a soggetti qualificati la certificazione dei risparmi, in conformità anche con quanto previsto nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica abrogante le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- l'esplicitazione, già nell'Allegato A della deliberazione, delle modalità in base alle quali sarà possibile procedere alla certificazione dei risparmi per il periodo post 2012 per tutte le metodologie di rendicontazione, con eventuale previsione dell'accesso al meccanismo di ritiro dei TEE in assenza di determinazione di obiettivi post 2012; tale misura è indispensabile per evitare che, nelle more della pubblicazione dei nuovi obiettivi, l'incertezza sia tale da non permettere agli investitori di attivare nuove iniziative.
- prevedere il riconoscimento della totalità del risparmio ottenuto ed eliminazione del principio di addizionalità.

All'attenzione del MSE, oltre all'emanazione dei decreti attuativi di recepimento del D.Lgs. n. 28/11, si rappresenta l'esigenza di:

- emanare provvedimenti volti al riconoscimento di TEE a fronte di azioni di efficienza energetica che non sono rientrate nel meccanismo dei Certificati Bianchi (ad esempio agevolazioni fiscali per il risparmio energetico) a favore di un soggetto/ente istituzionale che potrebbe cederli/venderli ai soggetti obbligati ad un prezzo pari al contributo tariffario per l'anno di riferimento, secondo modalità da individuarsi da parte del Ministero al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo, come previsto nel D.lgs 28/11; un meccanismo alternativo potrebbe prevedere che gli ulteriori titoli così emersi vengano computati per ridurre proporzionalmente gli obblighi previsti per i distributori;
- modificare il comma 3 art. 5 del Decreto 18-12-2007 ampliando a 3/5 anni il periodo per ottemperare all'obbligo di compensazione della quota residua, anziché entro l'anno; tale misura sarebbe peraltro in linea con quanto previsto dalla Proposta di Direttiva europea sull'efficienza energetica (art. 6, comma 5, lettera c);
- introdurre un meccanismo di scadenza dei TEE (tre anni dall'emissione), per favorirne l'immissione sul mercato ed evitare comportamenti speculativi;
- fissare quanto prima gli obiettivi nazionali post 2012, coerentemente con il Piano d'Azione Italiano per l'Efficienza Energetica;



Anigas



Pertanto, in considerazione della difficoltà di prevedere gli effetti delle previsioni oggetto della presente consultazione, sia in termini di quantità di titoli ulteriori disponibili che di prezzo degli stessi, **le Associazioni ritengono necessario adottare già con il provvedimento di prossima emanazione EEN X/11 quanto meno misure (per il momento anche solo transitorie) volte a:**

- **non applicazione di sanzioni in situazioni di carenza strutturale di TEE;**
- **ridefinizione del contributo tariffario tenendo conto dei prezzi medi sul mercato;**
- **possibilità di anticipare, a richiesta, in un'unica soluzione tutti i TEE relativi a progetti standardizzati già rendicontati o da rendicontare;**
- **definizione degli obiettivi e delle modalità di certificazione dei TEE per il periodo post 2012.**

Osservazioni specifiche

Disposizione n. 1	
Urgenza dell'aggiornamento e riordino delle nuove Linee guida, a decorrere dal 1° novembre 2011	
Riferimento nel testo del provvedimento	Riferimento nel testo del nuovo Allegato A
Considerati: pag 14	-
Ritenuti: pag 20	
Dispositivo : punti 1 e 2	

SI CONDIVIDE

Commenti:

Anigas e Federutility condividono l'estrema urgenza, peraltro supportata da dati oggettivi del "Rapporto statistico intermedio dal 1° gennaio al 31 maggio 2011" dell'Autorità (PAS 18/11), di adozione di uno o più provvedimenti capaci di stabilizzare il mercato dei TEE e dare impulso a nuovi progetti di efficienza energetica. Tuttavia è assolutamente necessario che le misure proposte, e sulle quali verranno rappresentate le valutazioni delle scriventi Federazioni, vengano, come già evidenziato, affiancate da disposizioni di rango normativo primario capaci di dare una risposta già nel breve termine alle criticità verificatesi.



Disposizione n. 2	
Applicazione, in via eccezionale, dei nuovi metodi di calcolo anche per i progetti presentati per la prima volta dopo il 31 gennaio 2011	
Riferimento nel testo del provvedimento	Riferimento nel testo del nuovo Allegato A
Considerati : pag. 15 Ritenuti: pagg. 20-21 Dispositivo: punti 4 e 5	-

SI CONDIVIDE*Commenti:*

*Si riterrebbe comunque opportuno per tutti i progetti presentati e per i quali non sia ancora terminata la fase di rendicontazione (Vita Utile), prevedere la possibilità di **riconoscimento anticipato**, a richiesta, **in un'unica soluzione del risparmio incrementale** ottenuto a seguito dell'applicazione del coefficiente tau, con riferimento all'intera vita utile.*

*Si richiede pertanto che, al fine di apportare liquidità al mercato e sostenere la dinamiche di offerta dei TEE, i nuovi metodi di calcolo siano estesi ad una finestra temporale più ampia **per tutte le rendicontazioni non ancora certificate di progetti presentati anche prima del 31 gennaio 2011**, ad esclusione di tutti quei progetti presentati con schede tecniche che, con effetto dal 31 gennaio 2011, non sono più vigenti.*

Disposizione n. 3	
Eliminazione del cosiddetto "premio" del 5% per le campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione associate alla realizzazione di interventi di risparmio energetico	
Riferimento nel testo del provvedimento	Riferimento nel testo del nuovo Allegato A
Considerati: lettera a) pag. 5, lettera a) pag 7 Ritenuti: lettera a) pag. 15	-

NON SI CONDIVIDE*Commenti:*

Non si concorda con tale previsione, in quanto si ritiene che il premio del 5% per le campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione risulti necessario per la riuscita delle iniziative di risparmio energetico che richiedono un corretto comportamento da parte del singolo utente o un appropriato utilizzo degli strumenti.

Pertanto, almeno per i progetti standardizzati, che generalmente sono rivolti a personale



Anigas



non dipendente da chi attua l'iniziativa, le suddette campagne dovrebbero essere considerate come parti integranti dell'intervento e quindi incentivate al fine di massimizzare i benefici per il sistema; ciò ovviamente previa documentabilità delle modalità utilizzate e dei momenti di svolgimento delle campagne, relativamente a mezzo informativo utilizzato e tracciatura delle azioni informative effettivamente svolte (ad esempio: spot/annunci informativi, con documentazione dei passaggi effettuati sui media – TV/radio/quotidiani – o brochure/flyer informativi con ricevuta di consegna e spiegazione delle specifiche o modalità di utilizzo del dispositivo e dei risparmi conseguibili).

Disposizione n. 4	
Eliminazione dell'attuale differenziazione per tipologia di soggetto titolare del valore della dimensione minima di progetto e ulteriore abbassamento rispettivamente a 20, 40, 60 tep/a rispettivamente per progetti standard, analitici e a consuntivo	
Riferimento nel testo del provvedimento	Riferimento nel testo del nuovo Allegato A
Considerati: lettera b) pag. 5, lettera b) pag 7	Articolo 10
Ritenuti: lettera b) pag. 15	

SI CONDIVIDE

Commenti:

Si concorda con l'omogeneizzazione del valore della soglia dimensionale minima dei progetti oggetto di verifica e certificazione, attualmente differenziata in base alla tipologia di soggetto titolare del progetto.

Inoltre si apprezza il parziale accoglimento delle nostre osservazioni al DCO 43/10 in merito all'abbassamento della dimensione minima, in particolare per i progetti a consuntivo.

Disposizione n. 5	
Modifica delle modalità di calcolo dei risparmi energetici valorizzati ai fini dell'emissione dei TEE, con introduzione del coefficiente di durabilità τ tramite :	
a) Suddivisione degli interventi in categorie	
b) Attribuzione dei valori di vita tecnica T caratteristici di ogni categoria	
c) Definizione della formula di calcolo del coefficiente τ .	
Riferimento nel testo del provvedimento	Riferimento nel testo del nuovo Allegato A



Anigas



Considerati: lettera c) pag. 5, lettera c) pag 7-8 Ritenuti: lettera c) pagg. 15-17 Tabella A allegata	c) Articolo 7 a) e b) Tabella 2
--	------------------------------------

SI CONDIVIDE PARZIALMENTE

Commenti:

a) Si apprezza l'accoglimento delle nostre osservazioni al DCO 43/10 in merito all'estensione delle categorie al fine di renderle esaustive rispetto alle tipologie elencate nell'Allegato I del DM 20/07/2004 e s.m.i..

Tuttavia, si registra il mancato inserimento delle nuove categorie previste dal d.lgs 28/11 (art. 30) e pertanto si richiede che l'emanando provvedimento Aeeg si raccordi con tale disposizione normativa; in particolare, per il concorso al raggiungimento degli obblighi si evidenzia l'importanza della valorizzazione dei risparmi di energia realizzati attraverso interventi di efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale (art. 29 comma 3 d.lgs 28/11) effettuati retroattivamente, previa opportuna individuazione degli interventi ammissibili e di un'adeguata decorrenza.

b) In un'ottica di semplificazione, come già espresso in sede di osservazioni al DCO 43/10, si condivide la fissazione del medesimo valore della vita tecnica per tutti gli interventi riconducibili ad una stessa categoria.

Inoltre si rileva la **necessità di descrizioni più generiche delle singole categorie**, in modo tale da non escludere con descrizioni troppo dettagliate alcun intervento (ad esempio interventi che prevedano installazione di pompe, compressori o ventilatori non riconducibili a categorie specifiche) o che limitino eccessivamente altri interventi invece previsti, come ad esempio quelli che concernono l'intervento solo sull'hardware o sul software e non entrambi.

c) Come già espresso in sede di osservazioni al DCO 43/10 si condivide l'introduzione di un fattore moltiplicativo dei risparmi annui nel caso di interventi strutturali che presentano una vita tecnica superiore a quella utile.

Tuttavia si registra che non sono stati accolti i valori della vita tecnica da noi proposti. In tale sede intendiamo ribadire che il numero di **anni di vita tecnica per gli interventi di rifasamento presso l'utenza finale e di illuminazione pubblica con apparecchiature a LED** dovrebbero essere innalzati a **20**.

In merito al tasso di decadimento, si apprezza l'accoglimento delle nostre osservazioni al DCO 43/10 circa il relativo ambito di applicazione, che nello schema provvedimentale prospettato è esclusa durante gli anni di vita utile degli interventi nei casi di progetti analitici e a consuntivo.

Inoltre si segnala che **in caso di vita tecnica inferiore o pari alla vita utile**, l'applicazione del **tasso annuo di decadimento** dei risparmi comporterebbe un riconoscimento di TEE inferiore a quello attuale. Pertanto si ritiene che in tali casi tale indicatore **sia escluso**.



Disposizione n. 6	
Ottimizzazione delle tempistiche di presentazione delle pratiche:	
a) Presentazione delle RVC, entro 180 giorni dalla data di avvio del progetto;	
b) Presentazione di PPPM e di RVC standardizzata o analitica entro e non oltre 24 mesi dalla “data di prima attivazione” del progetto.	
Riferimento nel testo del provvedimento	Riferimento nel testo del nuovo Allegato A
Considerati: lettera e) pag. 11	a) Articolo 12
Ritenuti: lettera e) pag. 18	b) Articoli 1,6 e 12

SI CONDIVIDE SOLO PARZIALMENTE*Commenti:*

a) *Si condivide tale misura in quanto favorisce una più omogenea distribuzione temporale nella presentazione delle RVC.*

b) **Non si condivide l'introduzione di una data limite di presentazione dei progetti dal momento che esistono molti progetti che, pur avendo data di attivazione antecedente ai 24 mesi dalla relativa proposta o RVC, andrebbero considerati in quanto aventi ancora vita tecnica in essere..**

Si potrebbero recuperare una serie di progetti di risparmio energetico, attualmente non contabilizzati ai fini degli obiettivi nazionali, grazie ai quali attivare un numero di Titoli utili a dare “ossigeno” al mercato.

D'altronde, la stessa normativa comunitaria consente di contabilizzare ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati i risparmi energetici grazie a misure di miglioramento dell'efficienza energetica di effetto durevole e avviate non prima del 1995, ai sensi del pto 3 Allegato I comma 3 della direttiva 2006/32/CE).

Infine, si rileva che nella bozza delle Linee Guida sono presenti disposizioni particolarmente dettagliate in merito alla trasmissione e conservazione della documentazione dei progetti, che appesantiscono eccessivamente l'iter delle pratiche ed aumentare il processo di incertezza sugli esiti delle certificazioni.

La richiesta di conservazione della documentazione per un numero di anni pari a quelli della vita tecnica delle tipologie di intervento incluse nel progetto, di cui all'articolo 14.2 della bozza di Allegato A, risulta di difficile gestione per l'impresa. Si richiede di limitare il tempo di conservazione della documentazione attestante il progetto e le rendicontazioni periodiche a non più di un anno dal termine della vita utile.



Inoltre l'onere di dettagliare gli investimenti attraverso la scomposizione delle diverse voci di costo, di cui all'art. 13 comma 1 lettera d) e comma 2 lettera d) della bozza di Allegato A, comporterebbe notevoli difficoltà di rendicontazione specie nei casi di azioni svolte da soggetti terzi rispetto ad ESCO e soggetti obbligati.

*Pertanto, data la brevità dei tempi a disposizione degli operatori per adeguarsi alle nuove misure, non si ritiene opportuno inserire tali elementi che sembrano andare nella direzione opposta rispetto all'obiettivo della semplificazione; si propone, pertanto, di **mantenere la regolazione esistente, lasciando invariati gli articoli 13 -14 e la tabella 1 delle Linee Guida attualmente in vigore.***

Disposizione n. 7	
Adeguamento del disposto delle Linee guida per tenere conto dell'evoluzione normativa e regolatoria:	
Riferimento nel testo del provvedimento	Riferimento nel testo del nuovo Allegato A
Considerati: lettere a) – e) pagg. 11-14	Vari articoli
Ritenuti: lettere a) – m) pagg. 19 - 20	

SI CONDIVIDE PARZIALMENTE

Commenti:

*Come rappresentato in premessa, si condivide la ratio dell'aggiornamento delle Linee guida, in particolar modo per quanto concerne le misure che premiano la Vita Tecnica degli interventi più strutturali. Tuttavia rileviamo la **mancanza delle categorie introdotte con il D.Lgs n. 28/2011 e la mancata definizione delle modalità di certificazione dei risparmi per il periodo post 2012.***

Inoltre, si esprime preoccupazione per alcune misure che sembrano andare nella direzione contraria a quella della semplificazione del processo di certificazione dei risparmi e di contenimento dei relativi costi, rispetto alle quali chiediamo il mantenimento della regolazione esistente (cfr. osservazioni alla Disposizione n.6).